

ISTRUZIONI PER L'USO (16): INSTALLAZIONE DI CARTELLONI PUBBLICITARI SU AREE SOGGETTE A VINCOLO ARCHEOLOGICO O STORICO-MONUMENTALE

Abbiamo fin qui esaminato i cosiddetti "beni paesaggistici", soggetti cioè ai vincoli paesaggistici imposti automaticamente (*ex lege* n. 431/1985) o con apposito provvedimento (D.M. o delibera di Giunta) ai sensi della legge n. 1497/1939.

Completiamo l'esame dei diversi tipi di vincolo a cui può essere assoggettata un'area od una zona, passando a conoscere quelli che il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" definisce invece "**beni culturali**", perché soggetti ad un altro tipo di vincolo "dichiarativo" che può essere di tipo archeologico o di tipo storico-monumentale.

Il 2° comma dell'art. 9 della Costituzione Italiana obbliga la Repubblica a tutelare il patrimonio storico ed artistico della Nazione: prima ancora della nascita della Repubblica, il Regno d'Italia aveva approvato la legge n. 364 del 20 giugno 1909 sulla tutela delle antichità e belle arti, che è stata poco dopo sostituita dalla legge n. 1089 del 1.6.1939 con cui è stata dettata la "*tutela delle cose di interesse artistico o storico*".

Con il Decreto Legislativo (in sigla D.Lgs.) n. 490 del 29 ottobre 1999 è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", che ha abrogato del tutto la legge n. 1089/39, recependone le rispettive discipline.

Il D.Lgs. n. 490/1999 è stato a sua volta abrogato dal vigente "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", così come emanato con D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (e successivamente integrato e modificato dai D.Lgs. n. 156 del 3 aprile 2006 e n. 62 e 63 del 22 marzo 2008), che ha definito le cose di interesse artistico e storico come "beni culturali".

Ai sensi del 1° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 "***sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico***".

Ai sensi del successivo 4° comma dell'art. 10 tra le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico sono comprese anche: "***f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; .. i) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale***".

A tutela dei "beni culturali" del Comune di Roma in tutti questi anni sono state emanate con decreti ministeriali molte dichiarazioni di notevole interesse pubblico che hanno sottoposto a vincolo i beni di carattere sia archeologico (come i resti di epoca preistorica, etrusca o romana) che storico-monumentale (come i palazzi storici di Roma ed i fabbricati comunque di importanza monumentale dall'epoca medievale fino a quella moderna).

Si mette in evidenza che tutte le "dichiarazioni di notevole interesse pubblico" emanate con Decreti Ministeriali (con allegata la planimetria del vincolo archeologico o storico-monumentale),

sono state notificate anche al Comune di Roma, che quindi non può non averle conservate in un apposito archivio.

Oltre al **vincolo diretto** sull'area di sedime occupata dal bene archeologico o storico-monumentale, spesso il decreto ministeriale impone anche un **vincolo indiretto**, che stabilisce una fascia di rispetto attorno al bene per garantirne la prospettiva, la visibilità e le condizioni ambientali.

All'interno delle aree comunque soggette a questo tipo di vincolo (sia diretto che indiretto) fin dal 1939 è stato imposto il divieto di collocare impianti pubblicitari: il 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 42/2004 prescrive attualmente il **divieto di "collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali"** e stabilisce che **"Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili"**.

Il successivo 2° comma precisa che **"lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati"**.

Va fatto presente che per **"prossimità dei beni culturali"**, in base alla esperienza acquisita, si intendono ambedue i lati delle strade che fanno da confine ai vincoli.

Il successivo 3° comma dispone che **"in relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutata la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori"**.

Ne deriva che sul piano delle procedure per collocare ad ogni modo cartelli pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito o in prossimità dei "beni culturali" (soggetti cioè a vincolo archeologico o storico-monumentale) prima ancora del materiale rilascio della autorizzazione da parte del Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma, occorre avere il rilascio preventivo ed obbligatorio del "nulla osta" che spetta alla Soprintendenza competente per territorio e che può essere la Soprintendenza Archeologica di Roma (se trattasi di beni di carattere archeologico) oppure la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma (se trattasi di beni di carattere storico-monumentale).

Non è del tutto facile sapere con esattezza quali siano le aree di Roma soggette a vincolo archeologico o storico-monumentale.

Uno dei modi per saperlo è il sito della Regione Lazio, dove è pubblicato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che negli allegati H del PTPR riporta il Repertorio dei Beni Culturali di tutta la Regione Lazio.

La Parte I dell'allegato H riguarda i "Beni della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO" (e più precisamente "Siti culturali, UNESCO convenzione dal 1972, fra cui c'è anche il centro storico di Roma"), il "Sistema dell'insediamento archeologico" (e più precisamente i "Beni Areali" ed i "Beni Puntuali"), il "Sistema dell'insediamento storico" (e più precisamente i "Beni Areali" ed i "Beni

Puntuali” da un lato ed i “Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico” dall’altro lato, distinti anch’essi in “Areali” e “Puntuali”). La Parte I dell’allegato H è visitabile cliccando: http://www.regione.lazio.it/urbanistica/28.Allegato%20H_Culturali_parte%20prima.pdf

Come esempio significativo di un “Bene Areale” del “Sistema dell’insediamento archeologico” si porta la **Villa di Livia a Prima Porta**, situata sulla collina che é fiancheggiata dalla odierna via della Villa di Livia, da piazza Saxa Rubra, dall’inizio di via Tiberina e dalla via Flaminia per il tratto interrato in galleria.

Come esempio significativo di un “Bene Puntuale” del “Sistema dell’insediamento archeologico” si porta il **Sepolcro di Vibio Mariano** (altrimenti detto “**Tomba di Nerone**”) sulla via Cassia, vincolato con D.M. del 16 maggio 1914.

Come esempio significativo di un “Bene Areale” del “Sistema dell’insediamento storico” si porta il **Castello di Decima in Via Clarice Tartufari**, all’interno della riserva naturale di Decima-Malafede.

Come esempi significativi di un “Bene Puntuale” del “Sistema dell’insediamento storico” si porta la medievale **Tor di Quinto lungo il viale omonimo** o il **Ponte Nomentano** sopra il fiume Aniene, entrambi sottoposti a vincolo storico-monumentale con D.M. del 19 settembre 1983.

Come esempi significativi di uno dei “Beni del patrimonio storico e architettonico” di tipo “Areale” si porta **Villa Torlonia** sulla piazza omonima, vincolata dal 4 luglio 1949, oppure il **complesso del Foro Italico** sui Lungotevere Maresciallo Diaz e Maresciallo Cadorna.

Come esempio significativo di uno dei “Beni del patrimonio storico e architettonico” di tipo “Puntuale” si porta il **Mulino sull’Arrone** al Km. 7,500 di via Braccianense.

La Parte II dell’Allegato H riguarda invece il “Sistema dell’insediamento storico” (e più precisamente “Parchi, giardini e ville storiche”) ed il “Sistema dell’insediamento archeologico” (e più precisamente la “Viabilità antica”, distinta in principale e secondaria). La Parte II dell’Allegato H è visitabile cliccando: http://www.regione.lazio.it/urbanistica/29.Allegato%20H_Culturali_parte%20seconda.pdf

Come esempi significativi di “Parchi, giardini e ville storiche” del “Sistema dell’insediamento storico” si porta il **Parco di Villa Pamphili** lungo via Leone XIII oppure il **giardino pubblico di piazzale delle Muse ai Parioli** oppure **Villa Ada** in via Salaria.

Come esempio significativo della “Viabilità antica” principale e secondaria del “Sistema dell’insediamento archeologico” si porta la antica **Via Valeria** in parte coincidente con la SS 5 Tiburtina Valeria.

Un altro dei modi per sapere con esattezza quali siano le aree di Roma soggette a vincolo archeologico o storico-monumentale è il Repertorio completo dei Beni Individui di interesse archeologico e storico-momumentale già vincolati ai sensi delle leggi 364/1909, 1089/1939 che è contenuto nei Piani Territoriali Paesistici (PTP) relativi al Comune di Roma,.

Un terzo modo per conoscere quanto meno i “Beni di interesse storico-architettonico” è dato dal Piano Regolatore degli impianti e dei Mezzi Pubblicitari (in sigla PRIP), pubblicato sul sito della

S.p.A. “Aequa Roma”, che ha redatto il piano e che nelle 14 tavole relative alla “Zonizzazione e tipi stradali” riporta in grassetto di colore nero scuro proprio tutti i “Beni di interesse storico-architettonico”. Le 14 tavole relative alla “Zonizzazione e tipi stradali” sono visitabili cliccando: <http://www.aequaroma.it/8pianoregolatore-zonizzazione-tipistradali.html>

Traduzione in estrema sintesi per i meno esperti.

È vietato collocare cartelloni pubblicitari tanto sulle aree soggette a vincolo archeologico e sugli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale quanto su entrambi i lati della strade che fanno da confine ai suddetti beni culturali.

Istruzione per l'uso, stavolta per tutti: invitiamo tutti i lettori di buona volontà a segnalare a vas.roma@alice.it (ora circolo.vas.roma@gmail.com) tutti gli impianti che non rispettino oggettivamente tali espressi divieti.

P.S. – A titolo esemplificativo si riportano le sottostanti illustrazioni.

Vincolo archeologico di un tratto della antica via Flaminia

MODULARIO
B. 3



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DEL LAZIO

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE

VISTO il D.L. 20 ottobre 1998 n. 368;

VISTO il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

VISTO il D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 441;

VISTO IL D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la delega rilasciata l'8 giugno 2001 dal Direttore Generale per i Beni Archeologici;

VISTA la proposta di vincolo archeologico del Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma;

CONSIDERATO che nel Comune di Roma si trovano i resti archeologici relativi all'antico tracciato dell'antica via Flaminia, che insistono sugli immobili e sulle aree distinti in Catasto al F. n. 237 del Comune di Roma, partt. nn. 429 parte, 6 parte, 7 parte, 426 parte, 427 parte, che rivestono interesse particolarmente importante, ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, per i motivi ampiamente illustrati nell'allegata relazione;

CONSIDERATO che ai fini della salvaguardia dell'integrità di detti immobili e delle condizioni di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro è necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti degli immobili distinti in Catasto al Foglio n. 237 del Comune di Roma, partt. nn. 429 parte, 6 parte, 7 parte, 426 parte, 427 parte, 9, 428, 327 parte, parte integrante e indivisibile del comprensorio individuato nella planimetria allegata, configurandosi come un insieme territoriale, come ampiamente illustrato nell'allegata relazione storico-artistica;

VISTE le osservazioni della Soc. Nuovo Quartiere Tor di Quinto dell'8/4/03 e le successive controdeduzioni della Soprintendenza Archeologica di Roma in data 22/5/03, n. 15539;

VISTI gli artt. 2, 6, 8 e 49 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490;

DECRETA

ART. 1: gli immobili di cui alle premesse, su cui insistono i resti archeologici descritti nell'unita relazione, segnati in Catasto al Foglio n. 237 del Comune di Roma, partt. nn. 429 parte, 6 parte, 7 parte, 426 parte, 427 parte, individuati nell'allegata planimetria catastale in quadrettato, sono dichiarati di interesse particolarmente importante, ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 e, sono, pertanto, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela in esso contenute.

ART. 2: Nei confronti degli immobili delimitati con linea continua nera nell'allegata planimetria, segnati in Catasto al Foglio n. 237 del Comune di Roma, partt. nn. 429 parte, 6 parte, 7 parte, 426 parte, 427 parte, 9, 428, 327 parte, sono dettate le seguenti prescrizioni:

a) è vietata ogni costruzione, anche a carattere provvisorio;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI DEL LAZIO

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE

-2-

a) ogni eventuale modifica dell'assetto attuale dell'area dovrà essere preventivamente esaminata dalla Soprintendenza Archeologica di Roma.

L'allegata planimetria catastale e l'unita relazione sono parti integranti del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, agli interessati, così come individuati nelle apposite relate ed al Comune di Roma.


A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma esso verrà, quindi, trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971, n. 1034, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

31 LUG. 2003

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE
(Ruggero Martines)





Planimetria del vincolo archeologico imposto con Decreto emanato il 21 luglio 2003



LEGENDA



Beni di interesse storico- architettonico



Aree soggette a vincoli paesaggistici

Particolare della Tavola di "Zonizzazione e tipi stradali" 1.07, dove in rigato obliquo è evidenziata l'ansa del Tevere soggetta a vincolo paesaggistico ed in grassetto di colore nero scuro sono individuati diversi "Beni di interesse storico-architettonico" fra i quali risaltano a sinistra Castel S. Angelo ed i palazzi che si affacciano su via della Conciliazione ed a destra il Palazzo di Giustizia (popolarmente chiamato "Palazzaccio"). In colore giallo è riportata la zona "A" dove il PRIP prescrive il divieto di affissione pubblicitaria che è stata estesa anche alla intera piazza Cavour.



Esempio di impianto pubblicitario installato a ridosso dell'edificio storico del 1640 a S. Giovanni

Dott. Arch. Rodolfo Bosi